



Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

COPIA DELL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE C. C. N° 8 DEL 10-03-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **dieci** del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO YURI	P	URSO VERONICA	P
MEREGALLI CARLO	A	AIRAGHI RENZO	P
BRIANZA MARCO	P	LAVIANI RENATO	A
DAMETTI SUSANNA	P	GAMBINI CHRISTIAN	A
AIRAGHI ELENA	P	TIRABOSCHI RENATO	A
MUNERO CLAUDIA	P	VERBARI SAVERIO	A
CRIVELLONE POMPILIO	P	LOCATI ROSALBA	A
BONGIORNO VINCENZO	P	ANTONIA	
SALVATORE		CARDILLO MARCO	P
LISENA SILVIA	A		

TOT. ASSENTI 7

TOT. PRESENTI 10

Partecipa alla seduta il Sig. **NOTARIANNI GIULIO** Segretario Comunale del Comune

Assume la presidenza la Sig.ra **DAMETTI SUSANNA**, Presidente, la quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Verbale integrale della seduta consiliare odierna è riprodotto su file audio e conservato agli atti della segreteria generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.1 c.738 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha soppresso l'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art.1 c.639 della Legge n.147/2013 ad eccezione delle norme relative alla TARI ed ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) che incorpora di fatto la soppressa TASI assorbendone le aliquote;

CONSIDERATO che si rende necessario stabilire le aliquote e le detrazioni da applicare per l'anno 2020 in relazione alla nuova Imposta Municipale Propria (IMU) entro il termine del 30 giugno 2020 stabilito dall'art.1 c.779 della Legge n.160/2019;

VISTI i successivi commi dal n.739 al 783 dell'art.1 della stessa Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con i quali viene disciplinata la nuova IMU;

RICHIAMATO in particolare il comma 755 dell'art.1 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

DATO ATTO che il Comune di Cornaredo si é avvalso continuativamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale (deliberazioni C.C. n.31/2015, n.14/2016, n.6/2017, n.57/2017 e n.8/2019), per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 della possibilità di applicare la maggiorazione TASI sopra richiamata, prevedendo costantemente un incremento dello 0,5 per mille dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali (dal 2,5 al 3 per mille) e dello 0,3 sull'aliquota da applicare sulle altre tipologie (da 10,60 a 10,90 per mille altri immobili – da 6,00 al 6,30 per mille sulle abitazioni principali di lusso, etc.);

RITENUTO di doversi pertanto avvalere a partire dall'anno 2020 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 aumentando l'aliquota massima IMU dell'1,06 per cento nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019;

CONSIDERATO inoltre opportuno, fatte salve le ulteriori limitazioni tariffarie previste per alcune tipologie di immobili, fissare le aliquote dell'IMU 2020 come sommatoria delle stesse aliquote deliberate per l'anno 2019 per le componenti IMU e TASI della soppressa IUC, senza applicare pertanto nessun tipo di aumento e confermando, di fatto, lo stesso carico tributario dell'esercizio 2019;

RITENUTO di dover fissare quindi per l'anno d'imposta 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

1)Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

1,80 per mille;

2)Aliquota abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

1,30 per mille;

3)Aliquota abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

1,30 per mille;

4)Aliquota abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **siano**:

- a)locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b)assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c)adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

10,60 per mille;

5) Aliquota per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **non siano**:

- a)locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b)assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c)adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

10,90 per mille;

6)Aliquota unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diverse dalle pertinenze delle abitazioni principali:

10,60 per mille;

7)Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

8,60 per mille;

8)Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali da D1 a D9 e A/10:

10,90 per mille;

9)Aliquota aree edificabili:

10,90 per mille;

10)Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:

1,00 per mille;

11)Aliquota "immobili merce" (art.1 c.751 L.160/2019):

1,00 per mille;

12)Aliquota terreni agricoli:

8,60 per mille;

13)Aliquota altri immobili non compresi nelle categorie precedenti:

10,90 per mille;

DATO ATTO che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

DATO INOLTRE ATTO che con riferimento agli immobili ad uso abitativo trovano applicazione le seguenti agevolazioni:

a)Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnate in comodato d'uso registrato a parenti in linea retta di primo grado (e anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato e possieda, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)Abbattimento del 25% dell'imposta dovuta per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi della Legge n.80/2014 soltanto i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) titolari di pensione erogata dai rispettivi Paesi di residenza possono considerare ai fini IMU come abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto nel territorio dello Stato Italiano, a condizione che la stessa non risulti locata o assegnata in comodato d'uso;

DATO ATTO, inoltre, che sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione oppure a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art.1 comma 758 Legge n.160/2016);

RITENUTO, infine, di dover inserire nella parte dispositiva del presente provvedimento alcune prescrizioni procedurali per l'ottenimento dell'agevolazione comunale sull'aliquota IMU applicata alle abitazioni concesse in comodato o in locazione a canone concordato;

VERIFICATA la propria competenza a deliberare in merito;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON n. 9 voti favorevoli, nessuno voto contrario, n. 1 astenuto (Cardillo), resi nelle forme di legge da parte dei n.10 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto indicato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2020 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita l'art.1 c.738 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), avvalendosi della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 di aumentare dall'anno 2020 l'aliquota massima IMU dell'1,06 per cento nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019:

1)Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

1,80 per mille;

2)Aliquota abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

1,30 per mille;

3) Aliquota abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

1,30 per mille;

4) Aliquota abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **siano**:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

10,60 per mille;

5) Aliquota per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **non siano**:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

10,90 per mille;

6) Aliquota unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diverse dalle pertinenze delle abitazioni principali:

10,60 per mille;

7) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

8,60 per mille;

8) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali da D1 a D9 e A/10:

10,90 per mille;

9) Aliquota aree edificabili:

10,90 per mille;

10) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:

1,00 per mille;

11) Aliquota "immobili merce" (art.1 c.751 L.160/2019):

1,00 per mille;

12) Aliquota terreni agricoli:

8,60 per mille;

13) Aliquota altri immobili non compresi nelle categorie precedenti:

10,90 per mille;

DI STABILIRE la detrazione sull'abitazione principale in €.200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta nell'esercizio;

DI CONFERMARE che il Comune di Cornaredo si é avvalso continuativamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale (deliberazioni C.C. n.31/2015, n.14/2016, n.6/2017, n.57/2017 e n.8/2019), per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 della possibilità di applicare la maggiorazione TASI, prevedendo costantemente un incremento dello 0,5 per mille dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali (dal 2,5 al 3 per mille) e dello 0,3 sull'aliquota da applicare sulle altre tipologie (da 10,60 a 10,90 per mille altri immobili – da 6,00 al 6,30 per mille sulle abitazioni principali di lusso, etc.);

DI ESPLICITARE che fatte salve le ulteriori limitazioni tariffarie previste per alcune tipologie di immobili, le aliquote dell'IMU 2020 sono stabilite come sommatoria delle stesse aliquote deliberate per l'anno 2019 per le componenti IMU e TASI della soppressa IUC e, pertanto, senza applicazione di alcun tipo di aumento e confermando, di fatto, lo stesso carico tributario IMU/TASI dell'esercizio 2019;

DI DARE ATTO che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

DI DARE INOLTRE ATTO che con riferimento agli immobili ad uso abitativo trovano applicazione le seguenti agevolazioni:

a) Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnate in comodato d'uso registrato a parenti in linea retta di primo grado (e anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato e possieda, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Abbattimento del 25% dell'imposta dovuta per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998;

DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi della Legge n.80/2014 soltanto i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) titolari di pensione erogata dai rispettivi Paesi di residenza possono considerare ai fini IMU come abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto nel territorio dello Stato Italiano, a condizione che la stessa non risulti locata o assegnata in comodato d'uso;

DI DARE ATTO, infine, che sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione oppure a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art.1 comma 758 Legge n.160/2016);

DI STABILIRE che i proprietari di abitazioni diverse da quella principale aventi le caratteristiche indicate ai precedenti punti 4) a), 4) b) e 4) c) (locate o assegnate in uso gratuito) sono tenuti, per poter applicare nell'anno d'imposta 2020 sulle predette unità immobiliari l'aliquota del 10,60 per mille in luogo di quella superiore del 10,90 per mille, a darne comunicazione scritta al Comune, ove non già presentata e non ancora scaduta, a pena di decadenza entro il 31 gennaio 2021 utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet dell'Ente, nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- per le abitazioni locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile, gli identificativi catastali dell'immobile, i dati anagrafici del locatario, gli estremi di registrazione e la durata del contratto di locazione, allegando al modulo compilato copia del contratto;
- per le abitazioni assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado o adibite da uno o più comproprietari ad abitazioni principale, gli estremi anagrafici, il grado di parentela dell'utilizzatore residente o domiciliato nell'immobile e la durata dell'assegnazione;

DI STABILIRE, inoltre, che l'agevolazione di cui al punto precedente può essere riconosciuta anche retroattivamente per gli esercizi d'imposta precedenti ed anche in assenza della comunicazione scritta richiesta, a condizione che i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione stessa siano desumibili in maniera incontrovertibile da denunce presentate ai fini della TARI (Tributo sui Rifiuti) dal proprietario o dall'utilizzatore dell'immobile, nel qual caso l'agevolazione sarà riconosciuta dal momento della presentazione delle stesse denunce TARI;

DI DARE ATTO che per essere efficace la presente deliberazione deve essere inserita nel più breve tempo possibile nel Portale del federalismo fiscale, affinché sia pubblicata sull'apposito sito internet;

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 9 voti favorevoli, nessuno voto contrario, n. 1 astenuto (Cardillo), resa nelle forme di legge da parte dei n.10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Presidente
F.to DAMETTI SUSANNA

Il Segretario Comunale
F.to NOTARIANNI GIULIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.